

ORIGINALE



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 in data 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	CONTRAN Attilio	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Sì	ARGENTERO Sergio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	No (G)*	FAZZINO Giuseppe	Sì
MARTIN Giulio Maria	Sì	LORENZON Alessandro	Sì
AGUZZI Matteo	Sì		
AVALTRONI Carmen	Sì		
PRETI Emanuela	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
PORTA Alessandra	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	11
		Totale assenti	2

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, da un lato introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, con l'eliminazione della categoria dei "rifiuti assimilati" e l'abrogazione della facoltà dei comuni di regolamentarne l'assimilazione per qualità e quantità, così come avvenuto sino ad oggi, e dall'altro prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli concretamente avviati al recupero;

Atteso che con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non pienamente coordinate con la vigente normativa riferita alla TARI, sono emerse difficoltà operative di applicazione delle nuove norme, solo in parte attenuate dalle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti della scelta esercitabile dalle utenze non domestiche di avvalersi del servizio pubblico ovvero delle aziende presenti sul mercato;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, adottata in data odierna sono state approvate alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, per adeguarlo alle sopraggiunte disposizioni normative anzi indicate;

Richiamati:

- l'art. 39 del Regolamento comunale disciplinante la Tari, modificato in data odierna, il quale prevede, in continuità con quanto già previsto nell'art. 46 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, che, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e s.m.i. e della L.R. n. 1/2018, come modificata dalla L.R. n. 4/2021, la gestione della TARI sia affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25 marzo 2021 avente per oggetto: “Approvazione convenzione tra il Comune di Gassino torinese ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) sino al 31 dicembre 2021.”.

Considerato che, con la deliberazione 443/2019/R/RIF l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una disciplina per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro comunitario e nazionale;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica[.];

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predisporre/predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione – direttamente o rivolgendosi ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del PEF ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente.

Rilevato inoltre che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti necessari alla formulazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- il fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei *range* individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre all'interno dei *range* individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$
- il numero di rate (r) nella determinazione dei conguagli sulla base dei *range* di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);
- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di *target* di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (COITVexp COITF, exp);

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ("l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente") ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, il Consorzio di Bacino 16 risulta essere ancora per l'anno 2021 l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte, così come indicato nella nota della Regione Piemonte prot. n. 20375 del 22/02/2021;

Preso atto che la redazione del PEF ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA S.p.A.) ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, il Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per questo Comune, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI, sulla scorta dei costi già consuntivati per l'anno 2018, debitamente rivalutati;

- alla luce dei documenti ricevuti, il Consorzio di Bacino 16, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 maggio 2021, ha provveduto a validare il Piano Economico Finanziario anno 2021, comprensivo dei coefficienti sopra citati, trasmettendo a questo Comune la suddetta delibera, il PEF 2021, con relativa documentazione di supporto, con nota registrata al protocollo generale al n. 8485 in data 09 giugno 2021;

Atteso che in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei contenuti della anzi citata deliberazione ARERA n. 443/2019 e del relativo Metodo Tariffario sui Rifiuti (M.T.R.) e s.m. e i., nonché degli ulteriori provvedimenti approvati dalla predetta Autorità di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratti i valori delle seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- il PEF viene ripartito in:
 - costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall'ETC, attraverso l'individuazione dei rispettivi fattori di sharing -, oltre alla prima rata del conguaglio 2019 - Parte Variabile;
 - costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti PF, oltre alla prima rata del conguaglio 2019 - Parte Fissa
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

Rilevato inoltre che:

- a) il PEF 2021 validato dal Consorzio di Bacino, comprendente il calcolo del conguaglio dei costi relativi all'anno 2019 rideterminati dal Consorzio di Bacino 16 secondo i nuovi criteri ARERA, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espone un costo complessivo di € 1.578.922,00 €, al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 di € 33.929,00 concernenti l'importo del recupero evasione come da rendiconto 2019 e dei procedimenti sanzionatori, per € 16.155,00, del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per

le scuole statali per € 3.102,00 e per € 14.672,00 riferite ai proventi della TARI giornaliera degli operatori mercatali, ora confluita nel Canone mercatale, debitamente rivalutati;

- b) secondo i nuovi criteri stabiliti da ARERA, per garantire il rispetto della condizione prevista dall'art. 3 del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 (il rapporto fra le componenti di costo variabile dell'anno in corso e quelle dell'anno precedente deve essere compreso fra 0,8 e 1,2; la parte eccedente deve essere riclassificata) il Consorzio di Bacino 16, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha calcolato che una componente di costo variabile pari ad € 173.547,00 € vada stornata e aggiunta alla componente di costo fissa. Ne derivano, al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2021, i seguenti importi al netto delle detrazioni di cui al precedente paragrafo:

ENTRATE TARIFFARIE COMPONENTE DI COSTO VARIABILE RICLASSIFICATA	942.807,00 €
ENTRATE TARIFFARIE COMPONENTE DI COSTO FISSO RICLASSIFICATA	636.115,00 €
TOTALE PEF 2021 FINANZIATO DA TARI	1.578.922,00 €

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale “nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, combinato con il già citato comma 654, che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che sull'applicazione della anzi citata disposizione ancora perdura una diffusa e condivisa incertezza soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Dato atto che l'art. 16 del MTR approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443” diffuse dal MEF in data 23 dicembre 2019, con le quali “si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” per poi porre in evidenza che ora sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n.

443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario, ai sensi del citato art. 16 del M.T.R.;

Rilevato che, per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l'annualità 2020, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443/2019 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF);

Considerato che gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Bacino 16 nella redazione del Piano Finanziario, nonché della nuova modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Bacino 16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Gassino Torinese ammonterebbe ad € 986.234,09 come risulta dalla scheda, trasmessa unitamente al PEF validato, registrati al protocollo generale al n. 8485 del 09 giugno 2021, che viene allegata al presente provvedimento sotto le lettere "B", per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- in base all'art. 10 del regolamento per la disciplina della TARI "Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunque entro il termine fissato dal legislatore, in conformità al piano finanziario";
- in base all'art. 14 del predetto, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Atteso che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Ritenuto a tal fine di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata in regime di TIA e di TARES, ed in sede di prima applicazione della TARI, in ragione dell'assenza di modificazioni dell'assetto complessivo delle utenze del servizio e della sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente disciplinano l'applicazione delle diverse forme di prelievo, entrambe riferite al D.P.R. n. 158/1999, mantenendo quindi l'attribuzione dell'ottanta (80%) per cento del costo complessivo all'utenza domestica e del venti (20%) per cento a quella non domestica, utilizzando per la suddivisione i valori della produzione potenziale di rifiuti per le utenze non domestiche calcolati con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. n. 158/1999, in assenza di mezzi di misurazione di pesatura dei rifiuti puntuali riferiti alle

single categorie di utenza, in linea con gli indirizzi illustrati nella circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB9917879/108, in attesa di verificare l'impatto che le nuove disposizioni recate dal D.Lgs. n. 116/2020 di cui si è detto poc'anzi avranno sui costi della gestione del servizio e sulla loro redistribuzione sulle utenze assoggettate alla TARI;

Ritenuto inoltre di confermare per l'anno in esame le misure dei coefficienti proporzionali di produttività K_b per le utenze domestiche ed i coefficienti potenziali di produzione K_c e K_d , per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle n. 2 - punto 4.2, n. 3 - punto 4.3 e n. 4a - punto 4.4 del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità comprese tra il 2005 ed il 2019 in regime di TIA, TARES e TARI, per le medesime ragioni anzi indicate, nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2005, a suo tempo adottata avuto riguardo al contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/99 aveva maggiormente penalizzato, e più in generale ad un'equilibrata distribuzione dei maggiori costi posti a carico delle utenze rispetto al previgente regime di tassazione, in considerazione poi della sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni precedenti riscontrata ad oggi nei caratteri qualitativi e quantitativi delle diverse categorie di utenza presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del PEF validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2021, il costo viene quantificato e deve essere suddiviso come indicato nell'allegato A (PEF 2021);

Visto l'elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16, registrato al n. 9349 del protocollo generale del Comune in data 24 giugno 2021, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "C", riportante il procedimento di calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l'anno 2021, eseguito sulla base dei criteri sopra descritti, al fine di procedere alla approvazione delle tariffe proposte, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato "D", suddivise in utenze domestiche ed utenze non domestiche, da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2021;

Atteso che l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato D) produce un gettito della TARI stimato per l'anno 2021 di complessivi € 1.578.922,00, pari all'importo del PEF validato dal Consorzio di Bacino 16, quale Ente Territorialmente Competente, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 determina ARERA n. 2/DRIF/2020, che pertanto assicura in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinati dal PEF stesso sulla base di criteri fissati dal M.T.R. per l'individuazione dei costi efficienti del servizio, e risulta maggiore dello stanziamento previsto in entrata nella misura di € 1.512.380,00, per cui si procederà con apposita variazione di bilancio nella medesima seduta ad adeguare le relative previsioni;

Dato atto che le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2021 sono già state individuate per l'urgenza con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27 maggio 2021 e fatta salva la presa d'atto da parte Consiglio comunale, che si pronuncia al riguardo in questa sede, indicando per l'acconto, pari al 75% della TARI dovuta sulla base delle tariffe 2020, la scadenza delle consuete tre rate rispettivamente il 30 giugno 2021, il 31 luglio 2021 ed il 30 settembre 2021, e per la quarta rata a saldo il 31 dicembre 2021;

Atteso che sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), confermato dalla Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 23 c. 15 e dell'art. 23-bis del regolamento TARI, come modificato in data odierna, le agevolazioni previste dai medesimi articoli e stimate in € 40.000,00,

inclusi gli oneri per il TEFA, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Considerato che il presunto minor gettito originato dall'applicazione delle agevolazioni disposte con il nuovo art. 23-bis del regolamento TARI, riferite all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciute complessivamente a favore delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, previsto in complessivi € 119.438,86, al lordo del TEFA, trova copertura mediante l'utilizzo della residua quota del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 riferito alla TARI, vincolata nel risultato di amministrazione 2020, ed all'assegnazione dei fondi per le U.N.D. di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021, alla cui iscrizione si provvederà con la variazione di bilancio da sottoporre ad approvazione di questo consesso in data odierna;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visti altresì:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che così recita: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di prendere atto dell'allegato Piano Economico Finanziario del Comune di Gassino Torinese contenente i costi del servizio gestione rifiuti per l'anno 2021, redatto e validato dal Consorzio di Bacino 16 con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 25 maggio 2021, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) approvato da ARERA con deliberazione n. 443/2019, per un importo complessivo di € 1.612.851,00 e di € 1.578.922,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020;
3. Di approvare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, ai fini dell'applicazione per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti (TARI), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato "D", calcolate dal Consorzio di Bacino 16 (elaborato allegato "C"), in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, conformemente al Piano finanziario validato dal Consorzio di Bacino 16 stesso, Allegato "A", in qualità di Ente Territorialmente competente, sulla base dei criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, già utilizzati negli scorsi anni in regime di TIA, di TARES e di TARI, e confermati per l'anno in corso per i motivi indicati in premessa, come riportati negli schemi di calcolo Allegato "C";
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI di cui al punto precedente, avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
5. Di dare inoltre atto che l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato D) produce un gettito della TARI stimato per l'anno 2021 di complessivi € 1.578.622,00, corrispondente all'importo del PEF validato dal Consorzio di Bacino 16, quale Ente Territorialmente Competente, al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determina di ARERA n. 2/DRIF/2020 pari ad € 33.929,00, tale da fornire in via previsionale copertura ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinati dal PEF stesso sulla base di criteri fissati dal M.T.R. per l'individuazione dei costi efficienti del servizio, e che tale gettito risulta tuttavia inferiore ai costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani calcolati in via previsionale in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla base del contratto di servizio in essere con il gestore, mentre risulta maggiore dello stanziamento iscritto in entrata nella misura di € 1.551.380,00 pari all'importo del PEF approvato per l'anno 2020 al netto della TARI giornaliera mercatale, per cui si rileva la necessità di adeguare con successiva variazione di bilancio i relativi stanziamenti, inserita all'ordine del giorno della presente seduta;
6. Di dare altresì atto che il presunto minor gettito originato dall'applicazione delle agevolazioni disposte con l'art. 23 e con l'art. 23-bis introdotto con la modifica del regolamento TARI, riferite rispettivamente alle ordinarie agevolazioni per situazioni di particolare disagio socio-economico, ed alle agevolazioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciute a favore delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, stimate in € 40.000,00 le prime ed in complessivi € 119.438,86 le altre, trovano copertura in bilancio rispettivamente con l'impiego di risorse della fiscalità generale mediante l'utilizzo della residua quota del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 riferito alla TARI, vincolata nel risultato di amministrazione 2020, ed all'assegnazione dei fondi per le U.N.D. di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021, alla cui iscrizione si provvederà con la variazione di bilancio da sottoporre ad approvazione di questo consesso in data odierna;

7. Di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27 maggio 2021, avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti anno 2021 – Indirizzi sui termini di pagamento delle rate di acconto e saldo e relative modalità”, confermandone integralmente i contenuti, disponendo che il versamento della Tassa sui rifiuti per l’anno 2021 è fissato in quattro rate, di cui le prime tre in acconto nella misura del 75% della TARI calcolata sulla base delle tariffe 2020 e della situazione risultante nella banca dati del Consorzio alla data di elaborazione della lista di carico, con scadenza 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre, e l’ultima a conguaglio con l’applicazione delle tariffe 2021 e scadenza 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto in acconto in unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata, prevista per il 31 luglio 2021.
8. Di dare inoltre atto che alla gestione del tributo per l’anno 2021, provvederà il Consorzio di Bacino 16, sulla base della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 5 del 25 marzo 2021.
9. Di dare infine atto che ai contribuenti sarà addebitato il Tributo Ambientale (TEFA) di spettanza della Città Metropolitana di Torino, nella misura, attualmente fissata nella misura massima del 5% della TARI dovuta, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
10. di provvedere all’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco,

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l’Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.

Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Gassino Torinese		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Input gestori (G)			
Input Ente territorialmente competente (E)			
Dato calcolato (C)			
Dato MTR (MTR)			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	167.564	0
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	181.908	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	120.720	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	492.697	0
Costi operativamente variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{TV}	G	1.461	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	22.496	0
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	6.749	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{comai}	E	46.755	0
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{comai}	E	15.429	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	370.954	58.313
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50
Numero di rate r	E	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	46.369	7.289
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	130.553	120.563
TV = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	368.540	127.852
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	146.181	0
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	15.053	90.701
Costi generali di gestione CGG	G	0	2.580
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCO	G	0	0
Altri costi CO _{AI}	G	394	12.923
Costi comuni CC	C	15.446	106.204
Ammortamenti Amm	G	39.343	0
Accantonamenti Acc	G	0	190.937
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0
- di cui per crediti	G	0	190.937
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	32.078	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{inc}	G	180	0
Costi d'uso del capitale CK	C	71.601	190.937
Costi operativamente fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{TF}	G	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	-378.233	-56.643
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50
Numero di rate r	E	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	47.279	7.089
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	17.385	17.385
TF = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	185.949	307.446
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	0	0
TV + TF = 554.489	C	554.489	435.298
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	33.929
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF	C	3.064	0
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{TV}	E	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{TV}	E	1	1
Numero di rate r'	E	1	1
Rata annuale RCND _{r'} RCND _{r'} /r'	E	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	0	0
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₁₈)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4
TV₂₀₂₀ = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	991.604	127.852
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{TF}	E	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₁₈)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4
TF₂₀₂₀ = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	185.949	307.446
TV₂₀₂₀ + TF₂₀₂₀ = 1.177.553	C	1.177.553	435.298
Grandezze fisico-tecniche	C	0	0
raccolta differenziata %	G		59,84%
q = kg	G	3.522,515	3.522,515
costo unitario effettivo - Cuffi Ecent/kg	G	47,42	47,42
tabbisogno standard Ecent/kg	E		26,48
costo medio settore Ecent/kg	E		0,00
Coefficiente di gradualità	C	0,50	0,50
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,25	-0,25
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,20	-0,20
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05
Totale g	C	0,50	0,50
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita	C	0	0
g _{lim}	MTR		1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₁	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₁	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₁	E		1,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E		1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	E		4,10%
(1+r)	C		104,10%
ΔT ₁	C		1.612.851
ΔT ₂	E		788.257
ΔT ₃	E		763.954
ΔT ₄	C		1.552.211
ΔT ₅ / ΔT ₄	C		103,91%
ΔT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	1.612.851	0
delta (ΔT₅-ΔT_{max})	C	0	0
Ridistribuzione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	C	0	0
Ridistribuzione TV ₂₀₂₀	E		-173.547
Ridistribuzione TF ₂₀₂₀	E		173.547
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G	0	0
Riepilogo delle componenti a conguaglio II cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPIABILI)	C	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-2.728	626
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	139.108	21.867
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-141.837	-21.241
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RF (relati)	C	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC - RCTV/RCTF	C	-7.279	1.670
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relative all'annualità 2019	C	3	3

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TV ₂₀₂₀ e TF ₂₀₂₀ per articolazione tariffaria con ridistribuzione art. 3 MTR	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	33.929
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	in TV 3.702
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	in TF 16.138
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie	in TF 27
- di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune)	in TF 14.672
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	0
- di cui Tariffa Variabile	0
- di cui Tariffa Fissa	0
TV₂₀₂₀ per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)	942.807
TF₂₀₂₀ per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni)	636.115
ΔT₅ (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)	1.578.922

COMUNE DI GASSINO TORINESE				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	3.642,06			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		0,02		0,02
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	0
Economie e diseconomie di scale				0,43
Fattori di contesto		48,12		48,12
				A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o coinerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,7
Discariche	n.	-2,53	14	-35,42
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	21,08	21,88
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e coinerimento		-0,13	28,57	-3,7141
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	23,08	-4,99
				A*B
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		59,02	81
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	10,34	1,82
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			270,79
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			986.234,09

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020

COMUNE DI GASSINO TORINESE**TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 2021****UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo anagrafico		Ka	Tariffa fissa €/mq	Kb	Tariffa variabile €/anno
n. componenti	1	0,80	0,8060	0,80	89,1728
n. componenti	2	0,94	0,9471	1,60	178,3455
n. componenti	3	1,05	1,0579	2,00	222,9319
n. componenti	4	1,14	1,1486	2,60	289,8115
n. componenti	5	1,23	1,2392	3,20	356,6911
n. componenti	6 o più	1,30	1,3098	3,70	412,4241

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria di attività		Kc	Tariffa fissa €/mq.	Kd	Tariffa variabile €/mq.	Totale Tariffa €/mq.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,8916	4,39	1,3117	2,2033
02	Cinematografi e teatri	0,37	0,6109	3,00	0,8964	1,5073
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,8421	4,20	1,2549	2,0970
04	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,82	1,3539	6,73	2,0109	3,3648
05	Stabilimenti balneari	0,51	0,8421	4,16	1,2430	2,0851
06	Esposizioni ed autosaloni	0,51	0,8421	4,22	1,2609	2,1030
07	Alberghi con ristorante	1,42	2,3446	11,65	3,4809	5,8255
08	Alberghi senza ristorante	0,95	1,5686	7,76	2,3186	3,8872
09	Case di cura e riposo	1,13	1,8658	9,21	2,7519	4,6177
10	Ospedali	1,18	1,9483	9,68	2,8923	4,8406
11	Uffici, agenzie e studi professionali	1,30	2,1465	10,62	3,1732	5,3196
12	Banche, istituti di credito	0,61	1,0072	5,03	1,5029	2,5101
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	1,9814	9,85	2,9431	4,9245
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	2,4107	11,93	3,5646	5,9752
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,3704	6,81	2,0348	3,4052
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	2,9390	14,58	4,3564	7,2954
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,7997	8,95	2,6742	4,4739
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,7007	8,48	2,5338	4,2344
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	2,0639	10,25	3,0626	5,1265
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	1,5190	7,53	2,2499	3,7689
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	1,3539	6,71	2,0049	3,3588
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,1968	45,67	13,6458	22,8427
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	8,0080	39,78	11,8859	19,8940
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,5385	32,44	9,6928	16,2313
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	3,3356	16,55	4,9450	8,2803
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,5428	12,60	3,7648	6,3075
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,8387	58,76	17,5570	29,3957
28	Ipermercati di generi misti	2,15	3,5499	17,64	5,2707	8,8206
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	11,4259	56,78	16,9654	28,3913
30	Discoteche, night club	1,48	2,4437	12,12	3,6214	6,0650

CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI GASSINO	
UTENZE DOMESTICHE	
COSTI FISSI	636.116
COSTI VARIABILI	942.807
COSTI TOTALI	1.578.922
PESO UTENZE DOMESTICHE	
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	80%
FISSA	20%
VARIABILE	40,29%
UTENZE DOMESTICHE	
DOM	508.892,00
Superfici Normalizzate	116080
Kg Piano Finanz.	1.214.734,00
Famiglie normalizzate	1092
Quif	1.0075
IMQ*Ka	116.080
KA	0,8
NUCLEI	1.365
IMQ 2021	145.100
IMQ*Ka	170.689
KA	0,94
NUCLEI	1.421
IMQ 2021	181.584
IMQ*Ka	104.713
KA	1,05
NUCLEI	765
IMQ 2021	76.141
IMQ*Ka	86.801
KA	1,14
NUCLEI	557
IMQ 2021	18.854
IMQ*Ka	23.190
KA	1,23
NUCLEI	109
IMQ 2021	2.788
IMQ*Ka	3.624
KA	1,3
NUCLEI	20
IMQ 2021	524.194
IMQ*Ka	3.624
KA	1,3
NUCLEI	4.237

TOTALE P.F. 2021 € 1.578.922

COMPONENTI	IMQ 2021	NUCLEI	KA	IMQ*Ka	Quif	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	145.100	1.365	0,8	116.080	1.0075	0,8060	116.951,95	0,8	0,77614	143.61529	89.1728	121.720,83
2	181.584	1.421	0,94	170.689	1.0075	0,9471	171.971,12	1,6	0,77614	143.61529	178.3455	253.429,02
3	99.727	765	1,05	104.713	1.0075	1,0579	105.499,92	2	0,77614	143.61529	222.9319	170.542,93
4	76.141	557	1,14	86.801	1.0075	1,1486	87.452,76	2,6	0,77614	143.61529	289.8115	161.425,01
5	18.854	109	1,23	23.190	1.0075	1,2392	23.364,62	3,2	0,77614	143.61529	356.6911	38.879,33
6 e più	2.788	20	1,3	3.624	1.0075	1,3098	3.651,63	3,7	0,77614	143.61529	412.4241	8.248,48
	524.194	4.237					508.892,00					754.245,60

TOTALE DOM. 1.263.137,60

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e Tfa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		33.929
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	in TV	3.102
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	in TF	16.138
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie	in TF	17
- di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune)	in TF	14.672
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF		0
- di cui Tariffa Variabile		0
- di cui Tariffa Fissa		0
TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)		942.807
Tfa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni)		636.115
ΣTa (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)		1.578.922

945.909 post riclassifica TV
666.942 post riclassifica TF
1.612.851
-33.929

CONSORZIO DI BACINO 16

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021

UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI GASSINO

UTENZE NON DOMESTICHE

127.223,00
188.561,40

127.223,00
188.561,40

PARTE FISSA NON DOMESTICHE
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2021	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA EURO/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,005	0,54	3,242,70	1,6511	0,8916	5,354,14	4,39	0,29879	1,3117	26,361,95	7,876,74	2,2033
2	Cinema-teatri		0,37	0,00	1,6511	0,6109	0,00	3,00	0,29879	0,8964	0,00	0,00	1,5072
3	Autotrasporti e magazzini senza alcuna vendita diretta	6,264	0,51	3,194,64	1,6511	0,8421	5,274,79	4,20	0,29879	1,2549	26,308,80	7,880,86	2,0970
4	Campaggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2,578	0,82	2,113,96	1,6511	1,3539	3,490,44	6,73	0,29879	2,0109	17,349,94	5,184,02	3,3648
5	Stabilimenti balneari		0,51	0,00	1,6511	0,8421	0,00	4,16	0,29879	1,2430	0,00	0,00	2,0851
6	Esposizioni ed autosaloni		0,51	0,00	1,6511	0,8421	0,00	4,22	0,29879	1,2609	0,00	0,00	2,1030
7	Alberghi con ristorante	496	1,42	704,32	1,6511	2,3446	1,162,93	11,65	0,29879	3,4809	5,778,40	1,726,54	5,8255
8	Alberghi senza ristorante		0,95	0,00	1,6511	1,5686	0,00	7,76	0,29879	2,3186	0,00	0,00	3,8872
9	Casa di cura e riposo	3,709	1,13	4,191,17	1,6511	1,8658	6,920,20	9,21	0,29879	2,7519	34,159,89	10,206,70	4,6177
10	Ospedali		1,18	0,00	1,6511	1,9483	0,00	9,68	0,29879	2,8923	0,00	0,00	4,8406
11	Uffici, agenzie e studi professionali	5,196	1,30	6,754,80	1,6511	2,1465	11,153,10	10,62	0,29879	3,1732	55,181,52	16,487,79	5,3196
12	Banche, istituti di credito	930	0,61	567,30	1,6511	1,0072	936,69	5,03	0,29879	1,5029	4,677,90	1,397,72	2,5101
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,871	1,20	4,645,20	1,6511	1,9814	7,669,86	9,85	0,29879	2,9431	38,129,35	11,392,74	4,9245
14	Edicola, farmacia, tabaccai, pluritenze	1,579	1,46	2,305,34	1,6511	2,4107	3,806,43	11,93	0,29879	3,5646	18,837,47	5,628,48	5,9752
15	Negozi particolari quali (faiella, verde e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	252	0,83	209,16	1,6511	1,3704	345,35	6,81	0,29879	2,0348	1,716,12	512,76	3,4053
16	Banchi di mercato di beni durevoli		1,78	0,00	1,6511	2,9390	0,00	14,58	0,29879	4,3564	0,00	0,00	7,2952
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,013	1,09	1,104,17	1,6511	1,7997	1,823,14	8,95	0,29879	2,6742	9,066,35	2,708,95	4,4739
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	2,695	1,03	2,775,85	1,6511	1,7007	4,563,31	8,48	0,29879	2,5338	22,853,60	6,828,47	4,2344
19	Carrozzeria, autoricambi, elettrauto	1,172	1,25	1,465,00	1,6511	2,0639	2,418,92	10,25	0,29879	3,0626	12,013,00	3,589,39	5,1265
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,452	0,92	6,855,84	1,6511	1,5190	11,320,82	7,53	0,29879	2,2499	56,113,56	16,766,28	3,7688
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7,143	0,82	5,857,26	1,6511	1,3539	9,671,14	6,71	0,29879	2,0049	47,929,53	14,320,95	3,5888
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,653	5,57	14,777,21	1,6511	9,1968	24,399,20	45,67	0,29879	13,6458	121,162,51	36,202,38	22,8427
23	Mense, birrerie, amburguerie		4,85	0,00	1,6511	8,0080	0,00	39,78	0,29879	11,8859	0,00	0,00	19,8940
24	Bar, caffè, pasticceria	1,571	3,96	6,221,16	1,6511	6,5385	10,271,99	32,44	0,29879	9,6928	50,963,24	15,227,40	16,2313
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,047	2,02	8,174,94	1,6511	3,3353	13,497,95	16,55	0,29879	4,9450	66,977,85	20,012,44	8,2803
26	Pluritenze alimentari c/o mense	191	1,54	294,14	1,6511	2,5428	485,67	12,60	0,29879	3,7648	2,406,60	719,07	6,3075
27	Ortolani, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	203	7,17	1,455,51	1,6511	11,8387	2,403,25	58,76	0,29879	17,5570	11,928,28	3,564,07	29,3957
28	Ipemercati di generi misti		2,15	0,00	1,6511	3,5499	0,00	17,64	0,29879	5,2707	0,00	0,00	8,8206
29	Banchi di mercato generi alimentari	96	6,92	0,00	1,6511	11,4259	0,00	56,78	0,29879	16,9654	0,00	0,00	28,3913
30	Discoteche, night club		1,48	142,08	1,6511	2,4437	234,59	12,12	0,29879	3,6214	1,163,52	347,65	6,0650
		59,116		77,051,75			127,223,00				631,079,38	188,561,40	229,1526

TOTALE ND **315.784,40**